

Prot. n. 28993/2011 Web - Fasc. 2574/2011 Area I Bis

Ancona, 21.06.2011

Raccomandata r/r

#### Agli Istituti di investigazione privata:

- Ist. Inv. Coppari Gabriele
  via Trento n.21- Pianello Vallesina –
  Monteroberto
- Fashion Bank s.r.l.
  via Ancona n. 13 Jesi
- Delta Investigazioni & Sicurezza via Carlo Simeoni n.6 – Ancona
- D'Amico Group s.r.l.
  via Del Gallo n.3 <u>Ancona</u>
- World Protection Security s.r.l. via G. Matteotti, n. 51 **Ancona**
- Dany Investigazioni e Sicurezza s.r.l.
  via Tavernelle n.67 Ancona

- Agenzia Investigativa DE.SA.VE.
  via Feltrini, n. 16 <u>Senigallia</u>
- Agenzia Investigativa Internazionale via Goito, n. 2 – <u>Ancona</u>
- Servizi Investigativi s.r.l. via 1° Maggio 150/B **Ancona**
- Agenzia Investigativa Europea via P. Mauri n. 15 **Falconara M.ma**
- Apogeo
  via Costa, n. 17 <u>Falconara M.ma</u>
- Ist.Inv. Biondini geom. Paolo
  via Marconi,n. 14/A <u>Castelfidardo</u>

e, p.c.

Alla Questura di

#### **ANCONA**

Oggetto: D. M. 01.12.2010, n. 269 – Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti – Disposizioni operative.



Di seguito alla precedente comunicazione, concernente l'entrata in vigore del regolamento indicato in oggetto, si fa presente che, in data 24.03.2011, è stata emanata la circolare n.557/PAS/U/4935/10089.D(1)REG., con la quale il Ministero dell'Interno, attraverso un vademecum operativo consultabile, a breve, sul sito di questa Prefettura (www.prefettura.it/ancona), ha fornito le disposizioni per l'esatta attuazione del D.M. 01.12.2010, n.269.

Innanzitutto, si ritiene necessario ribadire che l'art.8, comma 4, del citato decreto ministeriale dispone, espressamente, che gli istituti operanti in diverse province, sulla scorta di più autorizzazioni, debbano unificare le attività in una unica licenza che dovrà essere rilasciata dal Prefetto della provincia ove l'Istituto ha eletto la sede principale.

Ne consegue che, nel caso in cui codesti Istituti fossero titolari di diverse licenze dovranno, in primo luogo, individuare la provincia dove vogliono fissare la sede principale, dandone comunicazione, per i provvedimenti di rispettiva competenza, a tutte le Prefetture che hanno rilasciato le autorizzazioni con le quali attualmente operano.

Al riguardo, è opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che il titolo per svolgere attività investigativa, a partire dall'entrata in vigore del predetto decreto, ha assunto validità nazionale e, pertanto, la Prefettura che, a seguito della scelta effettuata, risulterà territorialmente competente, non dovrà procedere ad una unificazione delle licenze in quanto sarà sufficiente che gli altri Uffici Territoriali del Governo revochino le autorizzazioni precedentemente assentite.

Fatta questa premessa, si rileva che codesti Istituti, qualora fossero autorizzati ad esercitare servizi investigativi o informazioni commerciali nella sola provincia di Ancona oppure scegliessero quest'ultima come luogo dove fissare la propria sede principale, per adeguarsi alle disposizioni in esame, dovranno chiedere a questo Ufficio la modifica del titolo autorizzatorio.

In particolare, sarà necessario produrre un'istanza con la quale una volta fornite tutte le informazioni concernenti l'istituto e indicate le attività che si intendono svolgere, da scegliere, esclusivamente, tra quelle elencate e descritte nell'art.5 del D.M. 01.12.2010, n.269, verrà chiesta la modifica della licenza attualmente in uso.

Più precisamente, se codesti Istituti fossero già stati autorizzati ad esercitare sia le investigazioni private che le informazioni commerciali, stante l'affidamento di cui godono per la pregressa titolarità della licenza, dovranno evidenziare, nella predetta istanza, l'attività prevalente che intendono svolgere (investigazioni o informazioni commerciali) e, nell'ambito della stessa, i servizi prescelti tra quelli indicati nel citato articolo 5.

Tale scelta, unitamente all'individuazione di eventuali sedi secondarie, risulterà di fondamentale importanza in quanto servirà a determinare, secondo i parametri espressamente indicati dal Ministero dell'Interno nell'allegato F2 del D.M. 01.12.2010, n.269, anche la cauzione prevista dall'art.137 Tulps.



Resta inteso che, se richiesto, una delle due attività potrà essere svolta in via residuale rispetto al complesso di quelle autorizzate (ad es. una attività investigativa nel contesto della licenza per informazioni commerciali e viceversa) e che laddove codesti Istituti dichiarino di volerle esercitare entrambe, in maniera paritetica, la nuova autorizzazione che verrà rilasciata ne farà esplicito riferimento e la cauzione sarà data dalla somma degli importi indicati nel suddetto allegato F2 per le due tipologie di attività.

Anche se è già stato evidenziato nella precedente comunicazione, <u>si ritiene</u> opportuno, ancora una volta, richiamare l'attenzione sul fatto che codesti Istituti debbono adeguarsi alle disposizioni contenute nel D.M. 01.12.2010, n.269, entro il termine di 18 mesi che decorre dall'entrata in vigore delle stesso decreto, avvenuta in data 16.03.2011.

Alla richiesta per la modifica del titolo autorizzatorio sarà necessario allegare anche un progetto organizzativo dell'Istituto, predisposto seguendo lo schema contenuto nell'allegato H del più volte citato decreto, nonché, in duplice copia, una nuova tabella delle tariffe offerte, compilata tenendo conto dei servizi scelti tra quelli individuati dalle nuove disposizioni ministeriali.

Si rileva, inoltre, che coloro che, all'atto dell'entrata in vigore del decreto, risultassero titolari di licenza da meno di cinque anni e sprovvisti di laurea, sono tenuti a partecipare, nei trentasei mesi successivi, a corsi di perfezionamento teorico – pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, penale o di informazioni commerciali, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, secondo le procedure che, appena individuate da quest'ultimo, verranno tempestivamente comunicate.

Si rammenta, altresì, che, ai fini del rinnovo annuale dell'autorizzazione, è necessario produrre, unitamente alla dichiarazione di prosecuzione dell'attività, una certificazione attestante il superamento di un corso di aggiornamento che dovrà, ugualmente, essere organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, secondo le procedure che, però, come sopra specificato, non sono state ancora determinate.

In questo ultimo caso, nelle more di definizione dei predetti corsi, i titolari degli istituti, all'atto del rinnovo della licenza, dovranno dimostrare di aver effettuato un aggiornamento in materia di investigazioni private ad indirizzo civile e/o penale o di informazioni commerciali.

Si fa, infine, presente che, prima del completamento della procedura per la modifica del titolo autorizzatorio, sempre all'atto del rinnovo della licenza, il titolare dell'istituto dovrà anche dimostrare di aver adeguato la cauzione agli importi minimi fissati dal Ministero dell'Interno nel già citato allegato F2 del D.M. 01.12.2010, n.269. Resta salva la necessità di effettuare un'eventuale ulteriore integrazione della cauzione una volta che si sia conclusa la fase di adeguamento alle disposizioni dettate dal nuovo regolamento.



Ciò premesso, si fa riserva di comunicare, relativamente alla materia in esame, eventuali ulteriori notizie e/o chiarimenti che verranno forniti dal Superiore Dicastero.

LA DIRIGENTE DELL'AREA I BIS (Dr.ssa Simona Calcagnini)